



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1 DEL 21/06/2024

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024, A NORMA DELL'ARTICOLO 41, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 21/06/2024 alle ore 18:00.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 18:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FARINA ALESSANDRO	S	GEREVINI GIUSY	S	POLI ANTONELLO	S
CHIAPPANI FABIO	S	SESTU FRANCESCO	S	CONTINI MIRKO	S
PELIZZONI DIEGO	S	FADANI CRISTINA	S	FILIPPINI GABRIELE	S
PELLEGRINO ROBERTA	S	MARCHETTI GIACOMO	S		
Totale Presenti: 11			Totali Assenti: 0		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assiste alla seduta come incaricato alla redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE Sig./Sig.ra DOTT.SSA SABINA CANDELA.

In qualità di SINDACO, il Sig. ALESSANDRO FARINA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024, A NORMA DELL'ARTICOLO 41, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Si dà atto, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale", approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 29/04/2022, la presente seduta si svolge in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione del Consigliere Antonello Poli in modalità telematica mediante videoconferenza da remoto, in collegamento in luogo diverso dalla sede comunale, e del Sindaco e dei restanti Consiglieri in presenza fisica nella sala consiliare.

Udito il saluto all'assemblea e la relazione introduttiva del Sindaco neoletto;

DATO ATTO, in via preliminare:

- che, in data 8 e 9 giugno 2024, si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Torricella del Pizzo;

- che la presente è la prima seduta, di insediamento, del Consiglio comunale eletto nelle consultazioni amministrative svoltesi nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, a seguito della proclamazione degli eletti effettuata, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i., dal Presidente dell'Ufficio elettorale dell'unica sezione del Comune in data 10 giugno 2024, e di convocazione disposta (Prot. n. 1879/2024 del 17/06/2024) nel termine perentorio previsto dall'art. 40, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- che la convocazione della prima seduta del Consiglio - indetta per la data odierna nel rispetto dell'ulteriore termine acceleratorio, decorrente dalla convocazione, previsto dal medesimo art. 40, comma 1, del T.U.E.L. - è stata disposta dal Sindaco neoletto nelle predette consultazioni, il quale, ai sensi dell'art. 40, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., assume la presidenza della seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, rubricato "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 7 giugno 1991, n. 182, recante "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 25 marzo 1993, n. 81, rubricata "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.", e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, rubricato "*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197, recante "*Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*", convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148;

- la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.*";

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*";

- la Legge 12 aprile 2022, n. 35, recante "*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.*";

- il Decreto Legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante "*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38;

- il decreto del Ministro dell'interno in data 10 aprile 2024, con il quale veniva fissata per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 la data di svolgimento del primo turno delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e per i giorni di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024 l'eventuale turno di ballottaggio;

- il decreto del Prefetto della provincia di Cremona Prot. n. 24724/2024 in data 11 aprile 2024, con il quale venivano convocati, per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, i comizi per lo svolgimento dell'elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali in ottantasette comuni della provincia, fra i quali il Comune di Torricella del Pizzo;

RICHIAMATI:

➤ l'art. 40 (*Convocazione della prima seduta del consiglio*) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che:

- al comma 1, dispone che la prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione;

- al comma 5, recita: *“Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all’elezione del presidente del consiglio.”*;

➤ l’art. 46, comma 1, del T.U.E.L., a tenore del quale il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio;

➤ l’art. 51, comma 1, del T.U.E.L., a norma del quale il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni;

➤ i commi 184 e 185 dell’art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).”*, come modificati dall’art. 1, comma 1, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, riguardanti, rispettivamente, la riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali;

➤ l’art. 16, comma 17, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”*, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, sempre in tema di riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali, che, nel testo modificato dall’art. 1, comma 135, lett. a), della Legge 7 aprile 2014, n. 56, dispone: *“per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due”*;

VISTO l’art. 9, comma 2, dello Statuto comunale, a tenore del quale *“La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, indetta dal Sindaco, viene effettuata entro 10 giorni dalla proclamazione.”*;

VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti, oltre al Sindaco, n. 10 Consiglieri su n. 10 assegnati al Comune, ai sensi del citato art. 1, comma 135, lett. a), della L. 7 aprile 2014, n. 56;

RICHIAMATO l’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il quale *“Nella prima seduta il consiglio comunale [...], prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69.”*;

CONSIDERATO, pertanto, che, come primo adempimento, il Consiglio comunale è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti e a convalidarne l’elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero;

VISTE E RICHIAMATE, al riguardo, le disposizioni dettate:

- dal Capo II, rubricato *“Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”*, del Titolo III della Parte Prima del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, rubricato *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”*;

- dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*”, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012, rubricato “*Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*” (norma che ha sostituito la previgente disciplina recata dall'art. 58 del T.U.E.L.);

- l'art. 69 del T.U.E.L., che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all'elezione;

RAMMENTATO che l'art. 66, comma 2, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i. stabilisce che, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti che abbiano un'unica sezione elettorale, le operazioni di riepilogo dei voti, di dichiarazione del risultato dello scrutinio e di proclamazione degli eletti vengono effettuate dal presidente dell'ufficio elettorale dell'unica sezione del Comune, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale;

DATO ATTO:

- che, nelle predette consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, è stata presentata e ammessa una sola lista di candidati;

- che, a norma dell'art. 4, comma 2, del citato D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38, “*Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.*”;

- che, essendo stati raggiunti entrambi i *quorum* previsti dal citato art. 4, comma 2, del D.L. n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2024, come da verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale dell'unica sezione del Comune, sono risultati eletti tutti i candidati compresi nell'unica lista ammessa e votata e il candidato a sindaco collegato;

FATTO CONSTARE che, in data 10 giugno 2024, il Presidente dell'Ufficio elettorale dell'unica sezione del Comune ha provveduto, nell'ordine:

- ad effettuare il riepilogo dei voti riportati, nell'Ufficio elettorale dell'unica sezione del Comune, dall'unico candidato alla carica di sindaco;

- ad accertare che si fossero verificate entrambe le condizioni richieste, dall'art. 4,

comma 2, del D.L. n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2024, per la validità dell'elezione, ovvero che avesse votato almeno il 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, escludendo gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non avessero esercitato il diritto di voto, e che l'unica lista presentata e ammessa avesse riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti;

- a verificare che, nei confronti del candidato sindaco per il quale la proclamazione stava per essere effettuata, non fosse sopravvenuta o non fosse stata accertata, successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

- a proclamare eletto alla carica di sindaco il candidato collegato all'unica lista presentata e votata, avendo la stessa raggiunto entrambi i *quorum* previsti dal citato art. 4, comma 2, del D.L. n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2024, facendo salve le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'art. 41, comma 1, del T.U.E.L.;

- a determinare la cifra elettorale ottenuta dall'unica lista presentata e votata nell'unico ufficio elettorale di sezione del comune, a norma dell'art. 71, comma 7, del T.U.E.L., attribuendo all'unica lista presentata tanti voti quanti sono risultati i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;

- a calcolare il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato dell'unica lista presentata e votata, e a determinare la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale;

- ad attribuire i seggi assegnati al consiglio comunale all'unica lista presentata e votata, attribuendo a tale lista tanti seggi di consigliere quanti sono i candidati della lista stessa, cioè n. 10;

- a formare la graduatoria dei candidati dell'unica lista presentata e votata in base alla cifra individuale dei singoli candidati, tenendo presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista (art. 71, comma 9, del T.U.E.L.);

- a verificare che, nei confronti di ciascuno dei candidati consiglieri per i quali la proclamazione stava per essere effettuata, non fosse sopravvenuta o non fosse stata accertata, successivamente alle operazioni relative all'ammissione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli artt. 10, 12, 15 e 16 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

- a proclamare eletti alla carica di consiglieri comunali, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai sensi dell'art. 41, comma 1, del T.U.E.L., tutti i candidati compresi nella graduatoria anzidetta, ossia tutti i candidati dell'unica lista presentata e votata;

VISTO il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale dell'unica sezione del Comune in data 10 giugno 2024, nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;

RICHIAMATO l'art. 61 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, a tenore del quale "*Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.*";

DATO ATTO:

➤ che, mediante apposito manifesto (Prot. n. 1838/2024 del 13/06/2024), pubblicato all'Albo pretorio *on line* (Reg. Gen. Affissioni n. 118/2024 del 13/06/2024) nonché nella *home page* del sito internet istituzionale del Comune di Torricella del Pizzo, si è provveduto a rendere pubblico l'avvenuto deposito, nella segreteria comunale, dei verbali di votazione dell'unica sezione del Comune, affinché ogni elettore possa prenderne visione, a norma dell'art. 66, comma 5, del T.U. n. 570/1960;

➤ che i risultati delle consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Torricella del Pizzo svoltesi nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 sono stati resi noti, a norma del testé citato art. 61 del T.U. n. 570/1960, mediante pubblicazione di apposito manifesto di proclamazione degli eletti (Prot. n. 1831/2024 del 13/06/2024) all'Albo pretorio *on line* (Reg. Gen. Affissioni n. 117/2024 del 13/06/2024) e nella *home page* del sito internet istituzionale del Comune di Torricella del Pizzo, oltre che mediante affissione in altri luoghi pubblici;

➤ che al Sindaco e ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione, nel sopraddetto termine, come risulta dalle relative notifiche in atti eseguite in data 12 e 13 giugno 2024;

➤ che né in sede di compimento delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, né successivamente alla proclamazione, sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni o sono stati denunciati motivi di incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;

PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco risultato eletto nelle consultazioni in narrativa;

ACQUISITA agli atti, nei confronti di ciascuno dei candidati proclamati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere, apposita dichiarazione di insussistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità - di cui ai citati Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni - a ricoprire la carica di Sindaco o di Consigliere del Comune di Torricella del Pizzo;

RICHIAMATO l'art. 38, comma 4, del T.U.E.L., a norma del quale "*I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione [...]*";

DATA LETTURA dei nominativi degli eletti, quali risultanti dal verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale dell'unica sezione del Comune in data 10 giugno 2024;

RICORDATO che, secondo quanto dispone l'art. 76 del T.U. n. 570/1960, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, quando l'elezione di un consigliere è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti;

PREVIA formale sollecitazione a cura del Segretario comunale, nessuno dei Consiglieri presenti ha sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità in capo agli eletti;

DATO ATTO che nessuno dei Consiglieri presenti ha chiesto la parola e **RITENUTA** la totale assenza di qualsivoglia causa di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dal T.U.E.L., dal

D.Lgs. n. 235/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013, e successive modifiche ed integrazioni, in capo ai Consiglieri comunali appena eletti;

ESAMINATA, pertanto, con esito positivo, la condizione degli eletti, a norma delle disposizioni vigenti e sopra richiamate;

VISTI:

- lo "*Statuto comunale*", nel testo vigente approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 30/04/2016, come modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 21/06/2023;
- il "*Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali*", approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 20/12/1994;
- il "*Regolamento per lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale*", approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 29/04/2022;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Segretario comunale reggente, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO che il presente atto, per sua natura, non necessita della preventiva acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto lo stesso non comporta riflessi, diretti e indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DISPOSTE singole votazioni, peralzata di mano, per la convalida del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale;

ACCERTATO E PROCLAMATO il risultato espresso dagli undici presenti e votanti, qui di seguito riportato a fianco di ciascun nominativo:

Generalità	Esito votazione convalida
Sindaco: Alessandro FARINA	Favorevole all'unanimità
Fabio CHIAPPANI	Favorevole all'unanimità
Diego PELIZZONI	Favorevole all'unanimità
Roberta PELLEGRINO	Favorevole all'unanimità
Giusy GEREVINI	Favorevole all'unanimità
Francesco SESTU	Favorevole all'unanimità
Cristina FADANI	Favorevole all'unanimità
Giacomo MARCHETTI	Favorevole all'unanimità
Antonello POLI	Favorevole all'unanimità
Mirko CONTINI	Favorevole all'unanimità
Gabriele FILIPPINI	Favorevole all'unanimità

Per quanto sopra riportato,

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI PRENDERE E DARE ATTO** dell'assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, in capo al Sindaco e ai Consiglieri comunali eletti nelle consultazioni amministrative svoltesi in data 8 e 9 giugno 2024;

3) **DI CONVALIDARE**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la proclamazione, effettuata dal Presidente dell'Ufficio elettorale dell'unica sezione del Comune in data 10 giugno 2024, dell'elezione diretta alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale di Torricella del Pizzo dei sotto elencati signori, aventi tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge e per i quali non sussistono condizioni di incompatibilità, dando atto che gli stessi sono stati eletti nelle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, con la cifra elettorale o individuale a fianco di ciascuno indicata:

Generalità	Cifra elettorale	Esito votazione convalida
Sindaco eletto con la lista "Torricella c'è": Alessandro FARINA	298	Favorevole all'unanimità
Consiglieri proclamati eletti per la lista "Torricella c'è" (Maggioranza):	Cifra individuale	
Fabio CHIAPPANI	305	Favorevole all'unanimità
Diego PELIZZONI	303	Favorevole all'unanimità
Roberta PELLEGRINO	302	Favorevole all'unanimità
Giusy GEREVINI	300	Favorevole all'unanimità
Francesco SESTU	300	Favorevole all'unanimità
Cristina FADANI	299	Favorevole all'unanimità
Giacomo MARCHETTI	299	Favorevole all'unanimità
Antonello POLI	299	Favorevole all'unanimità
Mirko CONTINI	298	Favorevole all'unanimità
Gabriele FILIPPINI	298	Favorevole all'unanimità

4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito internet istituzionale,

del Comune di Torricella del Pizzo, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'urgenza di provvedere in merito, imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento di convalida degli eletti,

DOPO separata ed autonoma votazione, espressa in forma palese,

CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco, dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti votanti presso la sede comunale e, mediante affermazione vocale-audio, dal Consigliere Antonello Poli, collegato in videoconferenza,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera

1

Del 21/06/2024

OGGETTO

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024, A NORMA DELL'ARTICOLO 41, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 20/06/2024 <i>F.to CANDELA SABINA</i>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 1 DEL 21/06/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to FARINA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **24/06/2024** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 24/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 24/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **21/06/2024 00:00:00**

Data 21/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **21/06/2024**

Data 21/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA
